

PRIVACY

Codice Privacy (D.lgs. 196/2003)

- a) la persona che fornisce i propri dati personali deve essere informata, al momento della raccolta, dell'utilizzo che verrà fatto di quei dati;
- b) prima di procedere al trattamento dei dati è necessario ottenere il consenso dell'interessato **tranne** che in alcuni casi previsti dalla legge, tra cui **l'esercizio della professione giornalistica**, purché esso avvenga per l'esclusivo perseguimento delle finalità relative e nel rispetto del codice di deontologia;
- c) per ogni trattamento dei dati personali che si intenda operare occorre effettuare la notifica al Garante;
- d) il trattamento dei dati sensibili, relativi cioè alla razza, alla religione, alle opinioni politiche, alla salute e alla vita sessuale, oltre al consenso dell'interessato occorre anche la preventiva autorizzazione del Garante;
- e) all'interessato vengono riconosciuti interessanti diritti, ad esempio quello di poter conoscere l'esistenza di raccolte dati che lo riguardano, ottenere la conferma di tale esistenza, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la rettifica, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati.

Il consenso dell'interessato **non occorre** quando il trattamento dei dati avviene nell'ambito dell'esercizio della **professione giornalistica** purché il trattamento stesso sia strettamente funzionale al perseguimento delle finalità informative e conforme alle norme del codice di deontologia.

Codice deontologico

Art. 2: il giornalista che raccoglie notizia deve:

- a) evitare artifici e pressioni indebite;
- b) rendere note:
 - la propria identità;
 - professione;
 - finalità della raccolta,

salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa.

Gli archivi **personali dei giornalisti** se funzionali all'esercizio della professione per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità sono tutelati per quanto concerne le **fonti delle notizie**.

Il giornalista **può conservare** i dati raccolti per tutto il **tempo necessario** al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

Art. 3: La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si **estende** ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e **dell'uso corretto di tecniche invasive**.

Art. 5: Nella raccolta di dati personali atti a rivelare origine razziale, etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati associazioni, condizioni di salute, e sfera sessuale, ecc.:

- a) va rispettato il limite dell'essenzialità dell'informazione;
- b) vanno evitati riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

Art. 7: divieto:

- a) di **pubblicare** i **nomi** dei **minori** coinvolti in fatti di cronaca;
- b) di **fornire particolari** in grado di condurre alla loro identificazione

La tutela della personalità del minore **si estende** ai fatti che non siano specificamente reati.

La diffusione di **notizie** e/o **immagini** riguardanti il minore dovrà essere valutata secondo i principi della **Carta di Treviso**, ossia:

1. nessun bambino dovrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua privacy, né ad illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione;

Per i minori vanno rispettate anche le seguenti norme:

- ✓ art. **13 c.p.p.** che vieta di *“pubblicare e divulgare con qualsiasi mezzo notizie o immagini idonee a identificare il minore comunque coinvolto nel reato”*;
- ✓ art. **114 c.p.p.** che vieta *“la pubblicazione delle generalità e dell'immagine di minori testimoni, persone offese e danneggiate”*.

Art. 8: Salva l'essenzialità dell'informazione il giornalista **non** fornisce notizie o **pubblica immagini** o **fotografie** di soggetti coinvolti in fatti di cronaca **lesive** della dignità della persona né si sofferma su dettagli di violenza a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.

Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista **non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato**.

Le persone **non** possono essere presentate con ferri o manette ai polsi **salvo** che ciò sia necessario per segnalare abusi.

Art. 12 (codice deontologico): le norme del codice di deontologia si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro anche occasionalmente eserciti attività di pubblicista.

Art. 25 (L. Privacy): le norme si applicano oltre che ai giornalisti, pubblicisti e praticanti anche alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni di pensiero.